



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI ORTI COMUNALI

INDICE

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2	REQUISITI DEGLI ASSEGNATARI
ART. 3	CARATTERI DELL'ASSEGNAZIONE
ART. 4	PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE
ART. 5	CONDOTTA DELL'ASSEGNATARIO
ART. 6	ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ART. 7	FACOLTA' DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ART. 8	CANONE E CAUZIONE
ART. 9	DURATA DELL'ASSEGNAZIONE E RINNOVO
ART. 10	REGIME TRANSITORIO





ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'assegnazione in uso di orti comunali a favore di cittadini pensionati novesi, nonché, nella misura del 5% - arrotondato al numero intero - del totale degli appezzamenti disponibili, a favore di famiglie in senso anagrafico residenti a Nova Milanese, in condizione di fragilità e richiedenti la presa in carico oppure già in carico ai servizi sociali, per progetti d'inclusione sociale.
2. Il servizio oggetto del presente regolamento persegue finalità di socializzazione e promozione dei cittadini pensionati novesi, nonché finalità di solidarietà, integrazione ed inclusione sociale a favore di famiglie in condizioni di difficoltà socio-economiche.
3. L'Amministrazione comunale di Nova Milanese, con delibera di Consiglio, individua le aree del territorio comunale da destinare ad orti per pensionati novesi e famiglie in condizioni di fragilità. Con analoga procedura può procedere alla riduzione o all'ampliamento delle suddette aree.
4. I lotti di terreno di cui al comma 3, destinati ad orti, sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale e vengono assegnati in gestione secondo le disposizioni del presente regolamento.
5. Il presente regolamento si applica sia agli attuali appezzamenti siti in via Prealpi e meglio identificati nella piantina depositata presso l'ufficio Case-Immobili comunali sia a nuovi spazi che l'Amministrazione comunale dovesse destinare ad orti per cittadini novesi.

ART. 2 REQUISITI DEGLI ASSEGNATARI

Il richiedente deve possedere i requisiti di seguito precisati:

A) requisiti generali per tutti i richiedenti:

- ⇒ Residenza nel Comune di Nova Milanese;
- ⇒ Assenza di possesso, uso o proprietà di un qualsiasi lotto di terreno suscettibile di essere adibito ad orto;
- ⇒ Idoneità fisica alla coltivazione diretta dell'orto. In sede di prima assegnazione, l'assegnatario dovrà produrre la certificazione medica attestante l'idoneità fisica alla conduzione dell'orto. La perdita dell'idoneità fisica dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune di Nova Milanese e sarà causa di revoca dell'assegnazione in uso dell'orto. L'Amministrazione Comunale resta in ogni caso sollevata da responsabilità concernenti la persistenza delle condizioni fisiche degli assegnatari e





necessarie alla conduzione dell'orto.

B) requisiti "speciali" per categorie di richiedenti:

PENSIONATI	FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ
⇒ Titolarità di pensione; l'importo del reddito pensionistico non è fattore discriminante all'assegnazione dell'orto;	⇒ Requisiti per l'accesso ai contributi comunali per persone fisiche, di cui al vigente ed apposito Regolamento comunale; ⇒ Adesione ad un progetto d'inclusione sociale, concordato con il segretariato professionale

ART. 3 CARATTERI DELL'ASSEGNAZIONE

1) L'assegnazione è personale. Essa si estingue per:

- recesso unilaterale dell'assegnatario, che dovrà a tal fine compilare l'apposito modulo di rinuncia o inviare comunicazione scritta all'ufficio Case-Immobili comunali;
- morte dell'assegnatario;
- revoca da parte dell'Amministrazione per condotta disdicevole dell'assegnatario e manifestamente in contrasto con le disposizioni del presente regolamento;
- revoca da parte dell'Amministrazione per mancato pagamento del canone annuo e della cauzione;
- revoca da parte dell'Amministrazione per sopraggiunta necessità ad insindacabile giudizio del Comune. In tale caso l'Amministrazione comunale informa l'assegnatario con lettera scritta, con un preavviso di trenta giorni. Trascorso tale tempo, l'assegnatario è tenuto alla restituzione dell'area che torna nella piena disponibilità del Comune, senza che lo stesso corrisponda all'assegnatario alcun indennizzo per eventuali frutti pendenti. Il Comune ripete all'interessato il relativo canone annuo, se già versato;
- revoca da parte dell'Amministrazione per trasferimento della residenza o per possesso, uso o proprietà di un qualsiasi lotto di terreno suscettibile di essere adibito ad orto. In tale caso l'Amministrazione comunale informa l'assegnatario con lettera scritta, con un preavviso di trenta giorni. Trascorso tale tempo, l'assegnatario è tenuto alla restituzione dell'area che torna nella piena disponibilità del Comune, senza che lo stesso corrisponda all'assegnatario alcun indennizzo per eventuali frutti pendenti;





- revoca da parte dell'Amministrazione per non adesione al progetto d'inclusione sociale concordato con il Servizio Sociale (solo per le concessioni a favore di famiglie in condizioni di fragilità).
- 2) L'assegnazione non è in alcun modo trasferibile o cedibile a terzi, anche se familiari.
- 3) Nel caso di decesso dell'assegnatario o di perdita dei requisiti di idoneità fisica i familiari sono tenuti a darne comunicazione tempestiva all'Ufficio Case-Immobili comunali. In questo caso è consentito loro di beneficiare dei frutti della semina avvenuta prima del decesso o della perdita dell'idoneità fisica e comunque entro il termine dell'anno solare. Resta inteso che nel periodo di godimento il canone deve essere regolarmente pagato.

ART. 4 PROCEDURA PER L' ASSEGNAZIONE

A) PENSIONATI

1. Gli interessati devono presentare regolare domanda d'assegnazione compilando gli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione comunale.
2. Le domande ricevute, su cui necessariamente deve essere apposto il timbro del protocollo, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento, sono inserite dall'Ufficio Case-Immobili comunali in apposita graduatoria, formulata in ordine cronologico;
3. Gli orti vengono concessi in uso ai richiedenti fino alla copertura degli spazi disponibili e secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2 l'ufficio Case-Immobili comunali procede con atto del Direttore di settore al rilascio dell'assegnazione in uso dei terreni.

B) FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ

Alle famiglie che si presentano al Servizio Sociale per definire un progetto d'inclusione sociale e di aiuto, potrà essere proposta, dall'Assistente sociale, l'assegnazione in gestione di un orto comunale in alternativa e/o ad integrazione delle altre misure ed interventi che costituiranno il progetto stesso. Le proposte saranno istruite e valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di presa in carico.

C) CRITERIO DI FLESSIBILITÀ

1. Al fine di garantire il pieno utilizzo degli orti da parte dei richiedenti, laddove





uno o più orti destinati alle famiglie in condizioni di fragilità non risultasse/ro assegnato/i per 6 mesi, l'Ufficio Case-Immobili comunali potrà concederli in uso ai pensionati, risultanti in lista d'attesa.

2. Nel rispetto della percentuale di destinazione di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento, a favore delle famiglie in condizione di fragilità, qualora il numero di orti disponibili per le assegnazioni a favore di detta tipologia di destinatari fosse inferiore al 5% in conseguenza dell'applicazione del primo comma del presente paragrafo, l'ufficio Case è autorizzato a destinare alle famiglie in condizioni di fragilità gli orti precedentemente assegnati ad anziani e giunti a scadenza, sino al raggiungimento della predetta percentuale.

ART. 5 CONDOTTA DELL'ASSEGNETARIO

- 1) Nell'appezzamento assegnato sono consentite le coltivazioni tipiche di un orto familiare ed è fatto quindi divieto assoluto ad ogni altro tipo di utilizzo specie se a fini di lucro.
- 2) L'assegnatario assume a suo carico i seguenti obblighi:
 - ☐ accettare e rispettare la disciplina dettata dal presente Regolamento;
 - ☐ non alterare i confini o la fisionomia iniziale del proprio lotto;
 - ☐ coltivare costantemente e mantenere la superficie del terreno adeguatamente sistemata onde evitare il formarsi di pozze d'acqua, anche piovana;
 - ☐ non realizzare opere di derivazione di corsi d'acqua che comportino rallentamenti o ristagni degli stessi;
 - ☐ mantenere pulito l'appezzamento in godimento ed i relativi sentieri di accesso;
 - ☐ non abbandonare sul terreno gli attrezzi ed altri oggetti;
 - ☐ non tenere né utilizzare per la concimazione sostanze tossiche o inquinanti;
 - ☐ non coltivare piante di alto fusto, velenose e/o illegali;
 - ☐ garantire ai funzionari del Comune l'accesso ai fondi per eventuali ispezioni;
 - ☐ non irrigare nei periodi estivi in cui è fatto divieto di utilizzo, a tal fine, dell'acquedotto comunale;
 - ☐ utilizzare l'acqua in modo razionale e commisurato alle esigenze della propria coltivazione;
 - ☐ non accendere fuochi per alcun uso (es. grigliata, bruciatura sterpaglie);
 - ☐ mantenere una condotta cordiale e corretta con gli altri assegnatari, evitando di arrecare danni o disturbi alle coltivazioni altrui;
 - ☐ smaltire correttamente i residui vegetali del proprio orto, senza creare disturbo (olfattivo, di incuria e di degrado) al contesto urbano e agli altri utenti;
 - ☐ non utilizzare il lotto assegnato per la custodia di animali di qualsiasi tipo.





- 3) È vietata la costruzione abusiva di capanni e similari e di qualsiasi opera anche se in forma provvisoria. Sono ammesse piccole serre di altezza non superiore ad un metro, nonché la possibilità di applicare reti antigrandine, che facciano passare luce e aria, per la protezione delle coltivazioni dalle grandine e dagli uccelli di altezza non superiore a 2 (due) metri. Resta inteso che le condizioni di ordine e di decoro dovranno essere garantite dagli utenti per tutta la durata dell'assegnazione, non potendo gli stessi utilizzare materiali diversi da quelli indicati nel presente regolamento. In sede di controllo i competenti servizi comunali potranno chiedere a loro insindacabile giudizio la rimozione di quanto impropriamente posizionato o realizzato sul lotto.
- 4) È ammessa la realizzazione di recinzioni in metallo, di altezza non superiore ad un metro, degli appezzamenti di terreno che ne definiscano l'area con ingresso da cancelletto sigillato con lucchetto personale.
- 5) Nel caso in cui, a seguito di controllo da parte dell'Amministrazione, si riscontrasse un mal utilizzo dell'acqua (rubinetto aperto per irrigare l'orto senza la presenza in loco dell'assegnatario e/o speco evidente dell'acqua) si procederà a revoca immediata senza contestazione, nel rispetto del principio di economicità e ecosostenibilità ambientale.

ART. 6 ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie affinché l'assegnatario possa godere pienamente dell'uso del terreno. L'Amministrazione comunale non risponde di qualsiasi danno a persone o a cose che possa avvenire nell'ambito degli orti comunali.

ART. 7 FACOLTA' DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- 1) Al Comune sono riconosciute facoltà di controllo in riferimento al rispetto di quanto con- tenuto nel presente regolamento da parte degli assegnatari.
- 2) Qualora l'Amministrazione Comunale riscontrasse omissione o difetto nell'adempimento degli obblighi previsti si provvederà alla formale contestazione per iscritto con lettera raccomandata A. R. indirizzata all'assegnatario.
- 3) L'assegnatario potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
- 4) Il perdurare dell'inadempimento comporterà la revoca dell'assegnazione, la restituzione dell'area al Comune, senza che lo stesso corrisponda all'assegnatario alcun indennizzo per eventuali frutti pendenti.





ART. 8 CANONE E CAUZIONE

- 1) L'assegnazione in uso comporta:
 - ♦ la corresponsione di un canone annuo onnicomprensivo, cioè comprendente l'uso dell'orto, l'accesso alla rete idrica per l'irrigazione delle coltivazioni e l'uso del capanno per gli attrezzi di sua pertinenza.
 - ♦ La corresponsione di una cauzione al ritiro dell'assegnazione ed a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi del presente regolamento. La cauzione pertanto viene incamerata a titolo di penale in caso di inadempienza, salvo separato risarcimento dei danni.
- 2) L'importo del canone annuo e della cauzione vengono determinati annualmente dall'Amministrazione comunale mediante la deliberazione dei servizi a domanda individuale. Gli importi così determinati sono comunicati con lettera agli assegnatari.
- 3) L'importo del canone annuo deve essere versato all'Amministrazione comunale entro due mesi dalla trasmissione dell'apposito bollettino da parte dell'ufficio Case Immobili comunali.
- 4) Sono esenti dal versamento del suddetto canone i soggetti in condizione di fragilità economica segnalati dai Servizi Sociali ed aderenti ad un progetto di inclusione e di aiuto, salvo l'onere di versamento della cauzione iniziale.

ART. 9 DURATA DELL'ASSEGNAZIONE E RINNOVO

- 1) L'assegnazione in uso dell'orto ha una durata massima di 4 anni e decorre dal 1° gennaio dello stesso anno solare della data di rilascio se l'assegnazione è effettuata entro il mese di luglio; l'inizio dell'assegnazione decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo alla data di rilascio se l'assegnazione è effettuata a partire dal mese di agosto.
- 2) Al termine del quarto anno, se ancora interessati agli orti, gli assegnatari possono presentare regolare domanda di rinnovo. La domanda di rinnovo a favore delle famiglie in condizioni di fragilità potrà essere soddisfatta solo ed esclusivamente nel caso di permanenza delle condizioni di bisogno, secondo la valutazione insindacabile dell'Assistente sociale referente per il caso.
- 3) I rinnovi delle assegnazioni hanno priorità nell'assegnazione degli orti rispetto alle nuove domande e avvengono per il medesimo lotto lavorato negli anni precedenti.
- 4) Al termine della durata massima dell'assegnazione - ovvero 8 anni, rinnovo incluso - i soggetti ancora interessati alla gestione degli orti





potranno ripresentare nuova domanda di assegnazione che sarà collocata in graduatoria in ordine cronologico e che potrà nuovamente essere soddisfatta quando appezzamenti di terreno si renderanno disponibili.

ART. 10 REGIME TRANSITORIO

Il presente regolamento avrà efficacia con decorrenza 1° gennaio 2026, fino a sua revoca o modifica, pertanto tutte le istanze già pervenute e protocollate in precedenza, e che vedranno l'assegnazione nel 2026, dovranno rifarsi alle presenti disposizioni.

